



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA
TRA
IL PARCO DI TEPIORA
ED
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
DELL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Tra l'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Tepilora (di seguito denominato Parco) con sede legale e amministrativa a Bitti, in via Attilio Deffenu 69, P.IVA: 01465970919, rappresentata nella sua qualità di Presidente del Parco dal Dott. Roberto Francesco Tola nato a Nuoro il 23/05/1967, C.F. TLOORRT67E23F979S, domiciliato presso Posada (Nu) in via Dante n. 3/A

ed

il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (di seguito DISVA), Codice Fiscale 80019600925, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Tommaso Fiorelli 1, CAP 09126, agli effetti del presente atto rappresentato dal direttore Prof.ssa Anna Maria Fadda, nata a Iglesias il 25/07/1953 e domiciliata per la carica presso la sede di Cagliari.

PREMESSO CHE

- Il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di:
 - o Tutelare il patrimonio ambientale del territorio.
 - o Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione.
 - o Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale.
 - o Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico e storico-culturale.

- Il DISVA svolge attività didattiche e di ricerca nel campo delle Scienze della vita e dell'ambiente, ed in particolare:
 - o i corsi della Classe verticale di Scienze Naturali e di Scienze Biologiche afferiscono al DISVA;
 - o i docenti del DISVA svolgono alta formazione ed afferiscono al Dottorato di Scienze e tecnologie della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Cagliari;

- o il DISVA è sede istituzionale di ricerca nel campo delle scienze naturali e della tutela ambientale.
- Il Parco e il DISVA, di seguito denominati contraenti, condividono l'interesse a promuovere programmi di divulgazione, formazione, studio, ricerca, sviluppo e applicazione nei settori di comune interesse;
- il Parco e il DISVA intendono di comune accordo avviare un rapporto di collaborazione, finalizzandolo allo sviluppo congiunto di studi e approfondimenti nell'ambito delle tematiche oggetto di questo accordo, le quali sono al centro degli interessi scientifici di entrambi i contraenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La narrativa che precede è parte integrante del presente atto.

ART. 2 – Oggetto

Il Parco e il DISVA instaurano un rapporto di collaborazione nei settori delle Scienze della vita e dell'ambiente finalizzato alla redazione di studi, piani e programmi di interesse del Parco naturale regionale di Tepilora e allo sviluppo di attività di divulgazione, formazione, studio, ricerca e sviluppo che creino un beneficio a entrambe le parti. I contraenti concordano nell'individuare i seguenti punti principali per l'attivazione della collaborazione:

- attività di ricerca;
- partecipazione a progetti di ricerca;
- pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- attività formative;
- tirocini curriculari;
- tesi di laurea;
- meeting, seminari, workshop e conferenze.

ART. 3 – Programma delle attività

Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al precedente articolo 2, potranno essere attivati accordi per lo sviluppo di specifiche attività che dovranno tener conto delle effettive risorse disponibili e della necessità che la loro attuazione debba rivestire interesse in quanto attività istituzionali dei due contraenti.

Tali accordi definiranno i dettagli tecnico-scientifici ed economici dei progetti che si intendono sviluppare, oltre che i ruoli, le attività, la tempistica, gli oneri e la durata.

ART. 4 – Responsabili dell’Accordo

I Responsabili designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:

- per il Parco: il presidente dott. Roberto Tola,
- per il DISVA: il direttore prof.ssa Anna Maria Fadda

ART. 5 – Modalità di esecuzione della Convenzione

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico dei contraenti. Le successive eventuali convenzioni attuative definiranno oltre che i dettagli tecnico - scientifici anche quelli economici relativi alle attività oggetto delle stesse.

ART. 6 – Personale

Il personale e gli studenti del DISVA potranno operare per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e applicazione presso la sede del Parco e del pari dicasi per il personale del Parco presso la sede del DISVA.

ART. 7 – Personale e regolamenti

Il personale del Parco che si rechi presso la sede del DISVA è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore in tale struttura e del pari dicasi per il personale e gli studenti del DISVA che si rechino presso la sede del Parco.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall’esecuzione della presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679.

ART. 9 – Responsabilità

Ciascuna parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare presso la sede dell’altra parte, in esecuzione del presente accordo, al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi.

ART. 10 – Risultati e pubblicazioni

I dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti potranno essere utilizzati dai contraenti nell'ambito dei fini istituzionali, ovvero in forma gratuita ed esclusivamente per finalità scientifiche e didattiche con l'avvertenza di citarne la fonte di finanziamento ed i soggetti coinvolti nella realizzazione degli stessi indicando, obbligatoriamente, che si tratta di un risultato comune. La divulgazione dei risultati potrà avvenire mediante pubblicazione su supporti informatici o sui rispettivi siti internet previo accordo e comunicazione fra le parti.

ART. 11 – Segretezza e riservatezza

Il Parco e il DISVA si rendono garanti che il rispettivo personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nel corso delle attività regolate dalla presente scrittura.

ART. 12 – Durata, rinnovo e risoluzione

Il presente atto ha durata di tre anni e alla scadenza potrà essere rinnovato su accordo delle parti; esso viene a cessare qualora uno dei contraenti trasmetta la decisione a mezzo PEC sei mesi prima della scadenza.

ART. 13 – Oneri fiscali

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

ART. 14 – Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

ART. 15 – Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

ART. 16 – Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente scrittura.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione della presente



scrittura sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Nuoro dove il collegio arbitrale avrà Sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti, inappellabili ed immediatamente esecutive.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

per Il Parco (Dott. Roberto Tola)



per il DISVA (Prof.ssa Anna Maria Fadda)

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati:

ART. 9– Responsabilità

ART. 11 – Segretezza e riservatezza


ART. 12 – Durata, rinnovo e risoluzione

ART. 14 – Norme finali

ART. 15 – Modificazioni

ART. 16 – Foro competente

per il Parco (Dott. Roberto Tola)



per il DISVA (Prof.ssa Anna Maria Fadda)
